

PARTE I
SEZIONE I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 1

Regolamento per l'attribuzione di contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata, ai sensi della L.R. n. 7 del 2/5/2001, art. 9, comma 28.

La Giunta regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento determina i criteri e le procedure per la concessione dei contributi regionali alle vittime della criminalità organizzata, in attuazione del disposto della Legge regionale 2/5/2001 n. 7, art. 9, comma 28.

Art. 2

1. La Regione concede, direttamente o tramite la Fondazione Calabria Etica, i contributi previsti dalla Legge regionale 2/5/2001 n. 7, art. 9, comma 28, ai soggetti residenti nella Regione Calabria e ai loro familiari che hanno subito danni alla persona o a cose, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità organizzata.

Art. 3

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo precedente, in connessione di reati contro la persona o che abbiano comunque arrecato danni alla persona, un contributo *una tantum*, per le seguenti finalità:

a) in caso di decesso della persona vittima dell'atto criminoso:

– contributo alle spese di sostentamento del nucleo familiare del soggetto deceduto, composto da figli, coniuge o persona stabilmente convivente;

– contributo ai figli della persona deceduta, per le spese di studio in Italia e all'estero, fino al compimento del 26° anno di età per corsi universitari e fino al 32° anno per specializzazione *post lauream*.

b) in caso di danno alla salute, indennizzo al soggetto danneggiato, che abbia riportato una inabilità permanente in dipendenza di attentato commesso ai suoi danni.

2. Le tipologie di contributo di cui alla lettera a) non sono tra loro cumulabili.

3. Non potranno essere concessi contributi ai soggetti che si siano resi concorrenti nel reato da cui hanno ricevuto il danno o che ne siano stati favoreggiatori o istigatori, che siano stati oggetto di condanna per reati connessi all'attività di associazioni criminali o che siano sottoposti a procedimento penale per tali reati, o che siano stati destinatari di misura di prevenzione o di sicurezza per gli stessi reati.

Art. 4

1. Possono essere, altresì, concessi contributi per danni a cose ai titolari di attività imprenditoriale con sede nel territorio della Regione Calabria, che abbiano subito l'interruzione, sospensione o compromissione dell'attività imprenditoriale o danni a beni mobili e/o immobili facenti parte del compendio aziendale o comunque utilizzati nell'esercizio dell'impresa o a beni mobili o immobili pertinenti alla privata dimora del titolare dell'impresa.

2. Il contributo per danni subiti dalla dimora privata è esteso, altresì, a tutti i soggetti, anche non imprenditori, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale e culturale, siano vittime di azioni della criminalità organizzata commesse nel territorio della Regione Calabria.

3. La Regione concede ai soggetti di cui ai commi precedenti, un contributo consistente nell'erogazione *una tantum* di una somma non superiore al 60% del danno subito, per l'acquisto, la locazione, l'utilizzazione o riparazione di beni danneggiati, finalizzati all'attività d'impresa o per la ricostituzione dei beni facenti parte della dimora privata.

Art. 5

1. Ai fini della concessione dei benefici economici previsti dal presente regolamento, la Regione o la Fondazione Calabria Etica procedono alla predisposizione e pubblicazione di apposito avviso pubblico, eventualmente ripartito per categorie di beneficiari, con la previsione di un termine per la presentazione delle istanze non inferiore a 30 giorni e la quantificazione del limite massimo del contributo *una tantum*.

2. Per la definizione dei criteri di concessione potrà essere chiesto parere e supporto alla Consulta regionale antimafia.

3. Nella concessione dei benefici potrà tenersi conto della natura e dell'entità del danno e, se del caso, dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, fermo restando il limite delle disponibilità finanziarie.

4. Le istanze presentate ai fini delle concessioni dei benefici regionali dovranno essere corredate da apposita documentazione, proveniente dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria competenti, attestante il nesso di causalità tra l'evento lesivo e l'azione riconducibile alla criminalità organizzata.

Art. 6

1. I benefici economici contemplati dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze concesse da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze e comunque, in

caso di cumulo, i contributi concessi per danno derivante da uno stesso evento non possono superare il 60% del danno quantificato.

2. I richiedenti i benefici previsti dal presente regolamento devono nell'istanza dichiarare se hanno richiesto ed ottenuto provvidenze per lo stesso evento da altra pubblica amministrazione e la tipologia di contributo ottenuto.

3. Dai contributi erogati secondo le finalità e modalità indicate nel presente regolamento, sono comunque detratti gli eventuali indennizzi corrisposti da parte di compagnie assicurative per le medesime causali, nonché le somme eventualmente riscosse a titolo di risarcimento del danno.

Art. 7

1. Il regolamento regionale 11 gennaio 2002, n. 1 è abrogato.

Art. 8

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 febbraio 2007

Loiero

STATUTI

COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA (Provincia di Cosenza)

Modifiche e integrazioni allo Statuto comunale.

Dopo l'art. 8 sono inseriti gli artt. 8 bis – ter e quater come segue:

Art. 8 bis

Insedimento degli Organi

1. La prima seduta del Consiglio comunale neo eletto è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

2. Nella stessa seduta successivamente alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri neo eletti, ed il giuramento del Sindaco, il Consiglio provvede nell'ordine:

a) all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo;

b) alla comunicazione da parte del Sindaco al Consiglio Comunale dei nominativi dei componenti della Giunta e le relative deleghe ad essi assegnate.

c) alla elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8 ter

Elezione del Presidente

1. Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Qualora, dopo due successive votazioni non venga raggiunto il quorum richiesto votazioni che dovranno avere luogo nella stessa seduta – il Presidente risulterà eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.

3. Con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo, stabilendosi che, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Vice Presidente, ne assumerà le funzioni il Consigliere Anziano o dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 8 quater

Funzioni ed attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Consiglio Comunale ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità;